

Contratto di Assicurazione per la copertura di Perdite Pecuniarie

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Lloyd's Insurance Company S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: "Donazione Sicura"

Documento predisposto da Lloyd's Insurance Company S.A. società soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio n. 3094, ed è iscritta all'Albo delle Imprese IVASS al n. I.00151.

Questo documento riassume la copertura assicurativa e relative esclusioni e limiti. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti, ottenibili a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo.

Che tipo di assicurazione è?

Donazione Sicura copre il rischio sofferto dall'assicurato di subire una perdita economica derivante dall'obbligo di restituire l'immobile di provenienza donativa acquistato dall'assicurato stesso, a causa di un'azione di restituzione promossa vittoriosamente contro l'assicurato dagli eredi legittimari del donante.



Che cosa è assicurato?

✓ **PERDITE ECONOMICHE** subite dall'assicurato che abbia acquistato a titolo oneroso la proprietà di un immobile di provenienza donativa sito in Italia, e sia obbligato a restituirlo agli eredi legittimari del donante, i quali abbiano vittoriosamente esperito un'azione di restituzione, sulla base della disciplina transitoria di cui all'art. 44, comma 2, della legge n. 182 del 2 dicembre 2025.

La copertura opera entro il massimale prestabilito e solo se:

- la successione del donante si è aperta prima del 18.12.2025; e
- l'assicurato ha stipulato l'atto di acquisto dell'immobile in un periodo compreso tra il 18.12.2025 e i sei mesi successivi a tale data.

✓ **SPESE DI DIFESA** sostenute dall'assicurato per resistere all'azione di restituzione avviata dai legittimari nei confronti dell'assicurato stesso, entro un importo predeterminato.



Che cosa non è assicurato?

La copertura non opera per (di seguito alcuni dei principali casi di esclusione):

- ✗ **perdite economiche relative a immobili di provenienza donativa:**
 - acquistati prima del 18.12.2025 o oltre i sei mesi successivi a tale data; o
 - ubicati all'estero.
- ✗ **perdite economiche subite dal donatario;**
- ✗ **perdite economiche, danni, costi o spese:**
 - derivanti da sinistro causato direttamente o indirettamente, da attività dolose o colpose riferibili ad attività informatiche;
 - derivanti o risultanti da reazioni nucleari, esplosioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva;
 - derivanti o risultanti da infiltrazioni o inquinamento o contaminazione;
 - generati o avvenuti in seguito a, o in conseguenza di guerre, insurrezioni, sommosse, disordini civili, azioni di stati nemici, epidemie, quarantene, nazionalizzazione del bene, catastrofi naturali, o cause assimilabili;
 - il cui indennizzo o rimborso esporrebbe l'assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'UE, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.



Ci sono limiti di copertura?

! Il contratto prevede l'applicazione massimali alla copertura assicurativa e/o franchigie, se negoziate tra le parti.

! La copertura non opera se al momento della stipula del contratto di assicurazione:

- l'atto introduttivo dell'azione di restituzione è già stato notificato e/o trascritto;
- l'atto di opposizione alla donazione è già stato notificato e trascritto senza che sia successiva rinuncia allo stesso;
- l'atto introduttivo dell'azione di riduzione è già stato trascritto o, comunque, il contraente o l'assicurato siano a conoscenza di un'azione di riduzione che ha ad oggetto l'immobile di provenienza donativa;
- il donante è ancora in vita o è deceduto il 18 dicembre 2025 o in data successiva. Nel caso di donazioni con più donanti, la polizza assicurerà solo i rischi connessi alle donazioni effettuate da donanti deceduti prima del 18 dicembre 2025.



Dove vale la copertura?

- La copertura vale per sinistri relativi ai beni immobili identificati nel modulo di proposta che si trovano in Italia e rispetto ai quali trovi applicazione la legge italiana alla successione del donante e alla tutela dei legittimari.



Che obblighi ho?

- Il contraente e l'assicurato devono fornire dichiarazioni esatte e complete e comunicare ogni informazione nota che potrebbe avere influenza sulla valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore.
- Il contraente deve pagare il premio anticipatamente.
- Il contraente e/o l'assicurato devono comunicare per iscritto al broker AON S.p.A il verificarsi di ogni sinistro o circostanza entro 15 giorni dal momento nel quale ne sono venuti a conoscenza.
- In caso di più contratti di assicurazione a copertura dello stesso rischio, il contraente dare avviso a tutti gli assicuratori.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo e la cessazione della garanzia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio è unico e anticipato e avviene tramite mezzi di pagamento elettronico, anche on-line, o ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario il broker AON S.p.A.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia dalla data di decorrenza indicata nel certificato di polizza, se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, e finisce quando il rischio assicurato cessa, ossia:

- decorsi sei mesi dal 18 dicembre 2025, se durante tale periodo (a) non è stata notificata e trascritta una domanda di riduzione della donazione, e (b) non è stata notificata e trascritta nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione; oppure
- al momento della decadenza, della prescrizione o, comunque, del venir meno del diritto a promuovere nei confronti dell'assicurato un'azione di restituzione oppure della decorrenza del termine dell'art. 563, comma 4, del codice civile, se tra la data di stipulazione del contratto di assicurazione e i sei mesi successivi al 18 dicembre 2025 (a) è stata notificata e trascritta una domanda di riduzione, oppure (b) è stata notificata e trascritta nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.



Come posso disdire la polizza?

Non è prevista la facoltà di disdire il contratto di assicurazione.

Dopo la stipulazione del contratto, il contraente, se diverso dall'Assicurato, non può recedere, sciogliere o modificare il contratto di assicurazione, mentre tali facoltà sono consentite all'assicurato.

Se il contratto di assicurazione è stato collocato mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente consumatore può recedere senza penali e senza motivo entro 14 giorni dalla data della conclusione del contratto, o dalla data di ricezione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari, se successiva alla data di conclusione del contratto.